

**REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA**  
**DEI DATI PERSONALI**

(approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 11.02.1998)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni di riferimento
- Art. 3 - Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento
- Art. 4 - Compiti del responsabile
- Art. 5 - Circolazione dei dati all'interno del Comune
- Art. 6 - Comunicazione e diffusione dei dati a soggetti pubblici
- Art. 7 - Comunicazione e diffusione di dati a soggetti privati ed enti pubblici economici
- Art. 8 - Consenso dell'intervento
- Art. 9 - Sicurezza
- Art. 10 - Disposizioni finali e transitorie

## REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

### ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito indicata come "Legge".
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
  - a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento;
  - b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

### ART. 2 - DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1 della Legge.

### ART. 3-.INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DI TRATTAMENTO

1. Gli adempimenti previsti dalla L. 675/96 sono effettuati dal Sindaco in quanto rappresentante dell'Ente o da persona da questi delegata.
2. Ai fini dell'attuazione della L. 675/96, nell'ambito del Comune, con riferimento agli uffici e ai servizi in esso individuati, i responsabili del trattamento sono i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.
3. Il titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi delegata), può comunque designare, con proprio provvedimento un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 8 della L.675/96.
4. In sede di prima applicazione del regolamento, ed entro 15 giorni dalla sua entrata in vigore, i responsabili sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso il proprio ufficio o servizio e a comunicarne i risultati al titolare.

#### ART. 4 - COMPITI DEL RESPONSABILE DELLE BANCHE DATI

1. Nello svolgimento del suo incarico il responsabile dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal titolare.
2. In particolare il Responsabile:
  - a) predispone, se dovuta, la notificazione iniziale e le eventuali successive variazioni verificando l'esattezza e la completezza dei dati contenuti;
  - b) predispone se necessario la richiesta di autorizzazione preventiva al trattamento di dati sensibili da inviare al Garante;
  - c) cura la realizzazione delle banche dati cui sovrintende;
  - d) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori del servizio cui sovrintende;
  - e) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
  - f) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
  - g) e' responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
  - h) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
  - i) cura la comunicazione agli interessati dal trattamento dei dati e la loro diffusione;
  - j) dispone il blocco dei dati, dandone comunicazione al titolare.
3. Nell'ambito del proprio ufficio o servizio il responsabile delle banche dati individua gli incaricati del trattamento.

#### ART. 5 - CIRCOLAZIONE DEI DATI ALL'INTERNO DEL COMUNE

1. Ogni richiesta di trattamento dei dati personali, da parte di soggetti diversi dagli incaricati e dai responsabili, debitamente motivata, dev'essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dei fini istituzionali.

#### ART. 6 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI A SOGGETTI PUBBLICI

1. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sono soddisfatte quando siano previste da norme di legge o regolamento, o, essendo comunque necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente richiedente, venga favorevolmente assolto l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Garante con le modalità di cui l'art. 7 commi 2 e 3 della Legge.

#### ART. 7 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI A SOGGETTI PRIVATI E ENTI PUBBLICI ECONOMICI

1. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici, e' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.

2. Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche di dati dev'essere scritta e motivata. In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti. La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali e' avanzata.
3. Il Comune dopo aver valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla L. 675/96 e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

#### ART. 8 - CONSENSO DELL'INTERVENTO

1. Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato, esso e' prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

#### ART. 9 - SICUREZZA

1. Il responsabile della Banca dati provvede, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:
  - a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della Banca dati o dei locali ove essa e' collocata;
  - b) l'accesso non autorizzato;
  - c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento;
  - d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
2. A cura del responsabile sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

#### ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge.